

Pubblicato il 01/03/2017

N. 00257/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00350/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2017, proposto da:

L.A.M.P.E.R. F.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Adriano
Cavina, Federica Pagliano, con domicilio eletto presso Domenico
Legal Research - Gentile in Palermo, via G. Sciuti N. 103;

contro

Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia, Regione
Siciliana - Presidenza, Assessorato Regionale Economia -
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della
Regione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo,
via Alcide De Gasperi. 81;

Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale

dell'Economia - Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

F.N.I.P. - Federazione Nazionale Imprese di Pulizia, Servizi e Multiservizi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Lenoci C.F. LNCMCR64P63F952X, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Sciuti N. 103;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di gara pubblicato sulla GURS n. 1 del 5 gennaio 2017 con cui la Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia ha indetto la procedura aperta per l'affidamento dei “servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per gli Enti Sanitari della Regione Sicilia”, suddivisa in 5 Lotti, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni;
- del disciplinare di gara con i relativi allegati, del capitolato tecnico e dello schema di convenzione, nonché del decreto di indizione gara;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la progettazione del servizio e l'approvazione dei relativi atti, sconosciuti negli estremi e nel contenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni regionali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto, altresì, l'art. 119 e l'art.120 cod. proc. amm. D.Lgs.104/2010;

Premesso che la controversia ha ad oggetto la gara per “servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per gli Enti Sanitari della Regione Sicilia”, suddivisa in 5 Lotti territoriali, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni, da espletare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che parte ricorrente, malgrado le modifiche al bando nelle more apportate dall'Amministrazione, con dilazione del termine per la presentazione delle offerte al 20/04/2017, alla presente udienza camerale ha insistito sulla domanda cautelare;

Considerato che con il ricorso parte ricorrente contesta in primo luogo la scelta di dividere l'appalto in lotti territoriali e non per servizi omogenei sul piano funzionale e/o prestazionale, lamentando in conseguenza anche i requisiti di capacità economica previsti per il singolo lotto (quantificati in proporzione al valore dello stesso), censurando la violazione dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 in combinato con art. 3 lett. *qq*) dello stesso D.Lgs. cit., quanto alla definizione di lotto funzionale o prestazionale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, il ricorso non sembra assistito, allo stato, da sufficiente *fumus boni juris* tenuto conto di quanto di seguito esposto;

Rilevato, infatti, che:

- la Centrale unica di committenza regionale della Sicilia è stata inserita nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. n. 66 del 2014, convertito nella l. n. 89 del 2014, con la delibera dell'ANAC n. 784 del 20 luglio 2016 e può, pertanto, ai sensi del successivo comma 2, stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tra cui rientra anche quella oggetto del ricorso in esame;

- tra gli affidamenti che possono essere disposti dalla centrale unica di committenza rientrano anche quelli di cui al comma 3 dell'art. 9 d.l. 66/2014 cit. laddove, per quanto d'interesse, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip s.p.a. o ad altro soggetto aggregatore;

- tra i succitati affidamenti rientrano, ai sensi del DPCM del 24 dicembre 2015, anche quelli oggetto della gara in questione;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza cautelare, con compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO